



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 317

della Giunta comunale

Oggetto: ATTESTAZIONI DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA. INDIRIZZI IN ORDINE ALLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA.

Il giorno 06.11.2023 ad ore 08.45 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaca **Bozzarelli Elisabetta**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Casonato Giulia**
Facchin Ezio
Gilmozzi Italo
Pedrotti Alberto

Assenti: assessore **Panetta Salvatore**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/339 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visti:

- il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, così come modificato dall'articolo 5 del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334;
 - il D.P.P. 12 dicembre 2021 n. 17-75/Leg. “Regolamento in materia di edilizia pubblica”, d'ora in poi Regolamento ERP;
 - il D.M. 5 luglio 1975;
- richiamate:
- la Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 del Ministero dell'Interno;
 - la Circolare n. 742 del 27 febbraio 2019 del Ministero dell'Interno;
 - la Circolare n. 3 del 17 aprile 2012 del Ministero dell'interno e del Ministero della Pubblica Amministrazione;

atteso che la normativa inerente alla disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero prevedono che il cittadino extracomunitario, in diverse ipotesi concernenti la sua condizione giuridica, debba dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo, in quanto rispondente a determinati requisiti, accertati dall'Ente locale;

considerato che sia prioritario sostenere la presenza regolare sul territorio dei cittadini stranieri non comunitari, senza introdurre elementi di difficoltà e di destabilizzazione;

considerato che i criteri da utilizzare per il rilascio dell'attestazione comunale relativa al possesso di un alloggio idoneo debbano rispondere quindi a criteri di trasparenza e di governo del fenomeno migratorio;

considerato inoltre che la valutazione complessiva dell'idoneità dell'alloggio debba rispondere a un principio di equità rispetto alla realtà in cui vive la maggioranza delle famiglie, considerando anche le differenze anagrafiche e socio-economiche che contraddistinguono le famiglie immigrate rispetto al contesto sociale ospitante e che, nel contempo, debba garantire standard qualitativi adeguati ad assicurare una condizione abitativa normale, secondo quanto stabilito dalle circolari ministeriali citate;

considerato che a seguito dell'analisi e riordino delle competenze, la Direzione Generale con nota del 14 luglio 2022 ha trasferito la competenza, oggi incardinata nel Servizio Edilizia privata e SUAP, relativa all'attività inerente al rilascio delle attestazioni di idoneità abitativa degli alloggi privati ai sensi delle norme sopra citate, all'interno del Progetto Politiche abitative prevedendo, altresì, la necessità di innovazione del procedimento valutandone al contempo la possibilità di semplificazione;

atteso che è stato dato quindi avvio ad un approfondimento che ha preso in considerazione anche le prassi adottate da altre Amministrazioni italiane, per valutare, anche ai fini organizzativi, i riflessi sulla gestione delle attività di competenza del Progetto Politiche abitative, in relazione alle risorse umane disponibili anche con l'obiettivo di introdurre elementi di innovazione e semplificazione del procedimento valutando in particolare la tipologia e la numerosità delle istanze ricevute (attualmente quantificabili in 200/300 annue), la normativa applicabile e la tipologia di verifiche in cui si deve sostanziare l'accertamento tecnico;

atteso altresì che, considerata la potenziale numerosità delle istanze, si renderà necessario dare avvio alla digitalizzazione del processo per agevolare le modalità di inoltro e di ottimizzazione delle operazioni di back office;

considerato preliminarmente che i cittadini extracomunitari devono rivolgersi all'Amministrazione comunale presentando la domanda di attestazione di idoneità alloggio per:

- chiedere un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 art. 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, art. 16, comma

- 4, lettera b);
- sottoscrivere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 art. 5 bis e Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, art. 8 bis, comma 1 e art. 35);
 - chiedere il ricongiungimento familiare (D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 29, comma 3, lettera a) e Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, art. 6, comma 1, lettera c));
 - chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari (D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 art. 30);
- ritenuto opportuno approvare degli indirizzi per il rilascio di tale attestazione da parte del Progetto Politiche abitative, tenuto conto degli aspetti di welfare connessi allo specifico procedimento e dei risvolti sociali di cui il Progetto deve tenere conto, che individuino:
1. contenuto dell'attestazione;
 2. normativa da applicare;
 3. limiti di tolleranza relativi alle dimensioni minime;
 4. validità dell'attestazione;
 5. costi del procedimento;
 6. termini del procedimento;

atteso che, per quanto riguarda il contenuto, detta attestazione comporta la verifica dell'idoneità dell'alloggio sotto un duplice profilo:

1. requisiti di idoneità igienico-sanitaria, quali altezza minima dei soffitti, illuminazione ed aerazione dei locali, assenza di tracce di condensazione, ecc.;
2. requisiti di idoneità abitativa, riguardanti il rapporto tra spazi e abitanti dell'alloggio;

atteso che rispetto ai requisiti di cui al punto 1., i relativi criteri di valutazione sono individuati nel D.M. 5 luglio 1975, intitolato specificamente ai requisiti igienico-sanitari principali degli alloggi adibiti a civile abitazione; la disciplina dei requisiti di idoneità abitativa di cui al punto 2., è invece rintracciabile non solo nel Decreto citato, ma anche nella disciplina relativa all'edilizia residenziale pubblica di cui al Regolamento ERP;

viste le modifiche apportate dalla Legge 94/2009 all'art. 29 del Testo unico sull'immigrazione ed in particolare la soppressione del previo riferimento ai parametri minimi previsti dalle normative regionali (provinciali) in tema di edilizia residenziale pubblica;

atteso che la Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 del Ministero dell'Interno, proprio in esito a tale intervento legislativo, ha disposto che "allo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale i Comuni, nel rispetto della propria autonomia (...) possono fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti (..) pertanto si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza su tutto il territorio nazionale.", coerentemente anche con quanto indicato dalla Dir. 22.09.2003 n. 2003/86/CE, Direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

ritenuto quindi di non procedere ad altre ulteriori verifiche, più specificamente attinenti al profilo edilizio, in quanto ridondanti rispetto a quanto richiesto dal T.U. immigrazione ed a quanto disciplinato nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975;

visto il D.P.R. 394/1999, recante norme di attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare gli artt. 6, 8 bis e 16;

considerato che dalla lettura combinata del Testo unico sull'immigrazione e del Decreto attuativo emerge che, pur nelle diverse formulazioni normative utilizzate, sia sempre necessario verificare l'idoneità dell'alloggio sotto entrambi i profili precedentemente indicati (igienico sanitario ed abitativo);

vista inoltre la Circolare n. 742 del 27 febbraio 2019 del Ministero dell'Interno, che, anche sulla base di un parere del Ministero della Salute precisamente inteso a chiarire "l'esatta portata del requisito dell'idoneità alloggiativa, richiamato in diverse disposizioni del Testo unico pur con diverse locuzioni", ha specificato che il già citato D.M. 5 luglio 1975 sia applicabile a tutte le fattispecie del D.Lgs. 286/1998 ove sia richiesta documentazione relativa all'idoneità alloggiativa;

ritenuto quindi rispondente ad una lettura complessiva delle norme e delle circolari in materia, nonché alla ratio delle stesse - che intendono assicurare ai cittadini extracomunitari standard di vita dignitosi sia sotto il profilo abitativo, cioè degli spazi a disposizione degli occupanti, sia sotto il profilo igienico-sanitario, cioè della salubrità degli ambienti, verificare - tanto in relazione al ricongiungimento, quanto in relazione al contratto di soggiorno ed al permesso per

soggiornanti di lungo periodo o per motivi familiari o ad altre fattispecie eventualmente previste dalla normativa – che l'alloggio sia idoneo sotto entrambi i profili già richiamati;

ritenuto che tale verifica debba essere condotta non solo in via documentale ma tramite sopralluogo diretto da parte del tecnico comunale incaricato;

verificato, in relazione alla normativa da applicare, che altre Amministrazioni comunali, anche di pari dimensioni rispetto a Trento o territorialmente contigue, anche in applicazione delle già citate circolari ministeriali e nell'ottica di una maggiore equità ed uniformità, hanno scelto di applicare i criteri indicati dal D.M. 05.07.1975;

ritenuto quindi di utilizzare in via prioritaria i criteri di idoneità, tanto igienico-sanitaria quanto abitativa, indicati dal D.M. 05.07.1975 in tutti i casi in cui sia necessario verificare l'idoneità dell'alloggio;

preso atto che in relazione alle superfici minime richieste, il D.M. 05.07.1975 indica quale spazio minimo vitale almeno 14 m² a persona per i primi 4 abitanti, ed a m² 10, per ciascuno dei successivi, e specifica che - salvo trattarsi di monolocale - l'alloggio deve comunque essere dotato di una camera da letto (singola, da 9 m² o doppia da 14 m²) e di un soggiorno da 14 m²;

verificato che, solo in relazione agli alloggi per una o due persone, l'indicazione delle superfici minime delle stanze restituisce una dimensione minima incompatibile con la presenza del bagno;

verificato che sulla dimensione del bagno né il D.M. 05.07.1975 né il Regolamento ERP forniscono indicazioni;

ritenuto quindi, nel caso di alloggi per una o due persone, di prevedere oltre alle superfici di camera e soggiorno una superficie minima di 4 m² per il bagno (in analogia a quanto disposto dal vigente Regolamento edilizio comunale, art. 23, comma 3), da considerare ai soli fini dell'individuazione di una superficie complessiva minima dell'intero alloggio;

preso atto che il Regolamento ERP dispone all'art. 18 che l'inserimento di un nuovo componente nel nucleo anagrafico, e quindi nell'alloggio pubblico a canone sostenibile – a meno di coniuge/convivente e figli nati successivamente all'assegnazione dell'alloggio - debba essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore, sulla base dei requisiti minimi di superficie e numero di stanze da letto di cui all'Allegato n. 2 del Regolamento medesimo;

ritenuto quindi che i criteri di cui al citato Allegato n. 2 per le superfici minime debbano essere assunti quale riferimento, nelle sole ipotesi in cui l'alloggio da valutare sia un alloggio pubblico e la fattispecie per cui è richiesta la valutazione comporti un nuovo ingresso nel nucleo;

considerato ancora che, pur non essendo Trento un Comune di montagna - per i quali lo stesso D.M.05.07.1975 riduce da 2,70 mt a 2,55 mt le altezze minime dei locali d'abitazione – le stesse storicamente si attestano tra i 2,60 mt e 2,40 mt (oltre i 700 metri s.l.m.), come confermato anche dalla previsione di cui all'art. 24 del Regolamento edilizio comunale;

visto l'art. 10 del Regolamento ERP, secondo cui l'Ente locale può proporre in locazione alloggi anche con superficie inferiore a quelle minime previste nel citato Allegato n. 2, purché entro i limiti del 5 per cento;

ritenuto quindi possibile, per le motivazioni esposte, applicare tale limite di tolleranza in tutti i casi in cui la superficie e/o l'altezza risultino inferiori ai minimi previsti (sia ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 05.07.1975 sia ai sensi dell'Allegato n. 2 del Regolamento ERP);

preso atto, in relazione al termine di validità dell'attestazione, che la stessa, comunque denominata, è un'attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici comunali, e che la Circolare Ministeriale 17.04.2012 n. 3 del Ministero dell'interno e del Ministero della Pubblica Amministrazione ha chiarito che l'attestazione di idoneità abitativa non è un certificato e quindi:

1. non può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, art. 46);
2. non soggiace alle tempistiche previste dall'art. 41, D.P.R. 445/2000 T.U. documentazione amministrativa, ma deve essere rinnovata ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio;

ritenuto, per quanto riguarda i costi del procedimento, e in considerazione delle caratteristiche socio - economiche dell'utenza interessata, di prendere atto dell'eliminazione dei costi connessi alla procedura di cui alla deliberazione della Giunta comunale 30.10.2023 n. 305, salvo per quanto attiene a quelli dovuti per legge (imposta di bollo e diritti di segreteria);

ritenuto inoltre, per quanto attiene invece ai termini procedurali, di fissarli in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, in considerazione della numerosità delle pratiche e dell'esigenza di effettuare il sopralluogo;

ritenuto di demandare a successivo atto della Dirigente l'individuazione e la sistematizzazione della disciplina di dettaglio della procedura, ed in particolare, il soggetto avente titolo alla presentazione della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio, le modalità di presentazione della domanda, i criteri igienico - sanitari e le dimensioni minime individuati sulla base degli indirizzi espressi, l'eventuale modalità per il rinnovo, ed ogni altro aspetto di natura applicativa, procedurale e contabile;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n.42)”;
- il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento edilizio comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 04.06.2019 n. 73 e 14.07.2020 n. 104;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

ritenuto che, considerata la necessità di procedere celermente all'attivazione della nuova procedura, sia necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di stabilire, per le ragioni esposte in premessa, che il rilascio delle attestazioni concernenti la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa degli alloggi per tutti i procedimenti in materia previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero” e successive modifiche e integrazioni, faccia riferimento a parametri tecnici equi, univoci ed omogenei tra quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e provinciale, in particolare il D.M. 05.07.1975 e il Regolamento ERP e secondo gli indirizzi di cui al punto successivo;

2. di approvare i seguenti indirizzi in ordine alla procedura amministrativa per il rilascio dell'attestazione di idoneità:
 - a) contenuto dell'attestazione: la procedura di rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa prevede, in relazione a tutte le fattispecie per cui sia richiesta, un accertamento di natura tecnica finalizzato a valutare l'idoneità dell'alloggio sia sotto il profilo abitativo, cioè degli spazi a disposizione degli occupanti (numero dei vani utili degli alloggi e numero massimo di abitanti), sia sotto il profilo igienico-sanitario, cioè della salubrità degli ambienti, mediante un sopralluogo svolto da un tecnico comunale incaricato;
 - b) normativa da applicare: i criteri di idoneità, tanto igienico-sanitaria quanto abitativa, indicati dal D.M. 05.07.1975, vanno utilizzati in via prioritaria. Relativamente ai soli alloggi per una o due persone è prevista per il bagno una superficie minima di 4 m². Nelle sole ipotesi in cui l'alloggio da valutare sia un alloggio pubblico e la fattispecie per cui è richiesta la valutazione comporti un nuovo ingresso nel nucleo, il riferimento è ai criteri di cui all'Allegato n. 2 del Regolamento ERP;
 - c) limiti di tolleranza: nell'ambito dell'accertamento tecnico è previsto un limite di tolleranza del 5% in tutti i casi in cui la superficie e/o l'altezza risultino inferiori ai minimi previsti (sia ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 05.07.1975 sia ai sensi dell'Allegato n. 2 del Regolamento ERP);
 - d) validità dell'attestazione: l'attestazione non soggiace alle tempistiche previste dall'art. 41, D.P.R. 445/2000 T.U. documentazione amministrativa, ma deve essere rinnovata ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio;
 - e) costi del procedimento: di prendere atto, come esplicitato in premessa, dell'eliminazione dei costi connessi alla procedura, salvo quelli dovuti per legge (imposta di bollo e diritti di segreteria);
 - f) termini del procedimento: di fissare la conclusione del procedimento in 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
3. di demandare a successivo atto della Dirigente, anche sulla base degli indirizzi di cui al presente provvedimento, l'individuazione e la sistematizzazione della disciplina di dettaglio della procedura, ed in particolare, l'individuazione del soggetto avente titolo alla presentazione della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio, le modalità di presentazione della domanda, i criteri igienico - sanitari e le dimensioni minime, l'eventuale modalità per il rinnovo, ed ogni altro aspetto di natura applicativa, procedurale e contabile;
4. di stabilire che l'innovazione procedurale introdotta dal presente provvedimento decorrerà una volta attuati tutti gli atti indicati nel presente provvedimento e comunque dal 1° gennaio 2024;
5. di dichiarare altresì la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ATTESTAZIONI DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA. INDIRIZZI IN ORDINE ALLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 06.11.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 339 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ATTESTAZIONI DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA. INDIRIZZI IN ORDINE ALLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 2 novembre 2023

Progetto Politiche abitative
La Dirigente
dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 339 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ATTESTAZIONI DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA. INDIRIZZI IN ORDINE ALLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 03.11.2023